

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO RIVA (Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Soc. Calcio Lecco 1912 SpA) E DELLA SOCIETA' CALCIO LECCO 1912 SpA (nota n. 7213/550pf08-09/AM/ma dell'8.5.2009).

Il deferimento.

Con provvedimento in data 8.5.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Paolo Riva, consigliere di amministrazione della Società Calcio Lecco 1912 Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS per il comportamento tenuto al termine della gara del Campionato Lega Pro (Prima divisione, girone A) Lecco-Venezia del 25.1.2009, nonché la Società Calcio Lecco 1912 Spa, per rispondere della violazione dell'art. 4, co. 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio consigliere di amministrazione.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Paolo Riva: 1 mese di inibizione;
- per la Soc. Lecco: € 5.000,00 di ammenda.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali (relazioni del collaboratore della Procura Federale in data 25.1.2009 e 27.3.2009) risulta che, al termine della gara del Campionato Lega Pro Lecco-Venezia del 25.1.2009, nell'area degli spogliatoi, durante una discussione, il Riva ha colpito al volto con una mano l'allenatore della Soc. Venezia.

Tale comportamento è in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, co. 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Riva, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra e della qualifica dell'incolpato, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere:

- al Sig. Paolo Riva la sanzione dell'inibizione per 1 (uno) mese;
- alla Società Calcio Lecco 1912 Spa, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(314) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO TATO' (Presidente della Soc. Noicattaro Calcio) E DELLA SOCIETA' NOICATTARO CALCIO Srl (nota n. 7683/1398pf07-08/AM/ma del 25.5.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 25.5.2009 nei confronti di:

- Sig. Enrico Tatò, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS;
- La Società AS Noicattaro Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Enrico Tatò e la Società AS Noicattaro Calcio Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, CGS (“pena base per il Sig. Enrico Tatò, sanzione dell'inibizione per mesi 1, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione”); (“pena base per la Società AS Noicattaro Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 1.400,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 14 (quattordici) al Sig. Enrico Tatò e dell'ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00) alla Società Noicattaro Calcio Srl.

(305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO BRUZZONE (calciatore tesserato della Soc. US Pontedera 1912 Srl) E DELLA SOCIETA' US PONTERA 1912 Srl (nota n. 7606/537pf08-09/AM/ma del 21.5.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 21.5.2009 nei confronti di:

- Sig. Tiziano Bruzzone, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 11, co. 1, CGS;
- La Società US Pontedera 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, nonché per la violazione dell' art. 12, co. 3 e 5, CGS.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Tiziano Bruzzone e la Società US Pontedera 1912 Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Tiziano Bruzzone, sanzione dell'inibizione per giornate 6, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS a 5 giornate di squalifica”); (“pena base per la Società US Pontedera 1912 Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS ad € 3.400,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate al Sig. Tiziano Bruzzone, da scontarsi in gare ufficiali e dell'ammenda di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) alla Società US Pontedera 1912 Srl.

(340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 (nota n. 8205/1238pf08-09/AM/ma dell'11.6.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Enrico Rossi, all'epoca dei fatti Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902,

nonché la società medesima, contestando al primo la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, alla seconda la violazione dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF e la responsabilità diretta per il fatto ascritto al proprio Presidente ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

È stato accertato che la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 non ha corrisposto al calciatore Carlo Alessandro, nei termini di cui all'art. 94 ter, co. 11, NOIF, la somma di € 3.800,00, stabilita su ricorso del calciatore stesso dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti con decisione del 25 marzo 2009, comunicata in pari data alla società obbligata.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto comminarsi al Presidente Sig. Enrico Rossi l'inibizione di mesi uno e alla società la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione 2009/2010. È comparsa la società deferita, la quale ha dedotto di aver corrisposto il dovuto in data 4 luglio 2009 e ha esibito la dichiarazione liberatoria dell'avente titolo al pagamento, nonché la copia dell'assegno a quest'ultimo intestato.

La Procura Federale ha eccepito la tardività della produzione documentale ai sensi dell'art. 30, co. 8, CGS ed ha dedotto nel merito la tardività del pagamento eccedente il termine di cui all'art. 94 ter, co. 11, NOIF.

Il deferimento è fondato.

Dalla documentazione relativa al caso in esame si ravvisa la violazione dell'art. 94 ter co. 11, NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.

A ciò consegue l'applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all'art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l'applicazione di equa sanzione in relazione all'art. 1, co. 1, CGS.

P.Q.M.

commina al Sig. Enrico Rossi, per la qualità in atti, l'inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società Montevarchi Calcio Aquila 1902 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2009/2010.

(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PAMPANINI (già Presidente della Soc. SSD Lazio Colferro Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' SSD LAZIO COLLEFFERRO CALCIO A 5 (nota n. 8349/1100pf07-08/MS/vdb del 18.6.2009).

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. L.N.D. N°. 9 del 28 giugno 2007, accoglieva il ricorso del calciatore Valerio Bernardi e condannava la società S.S.D. Lazio Nepi C/5, ora S.S.D. Lazio Colferro C/5, a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.300,00.

Tale delibera veniva ritualmente comunicata all'obbligata, che tuttavia non adempiva alla obbligazione di pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, stabilito dall'art. 94 ter, co. 11, NOIF.

Ciò posto, la Procura Federale, informata dei fatti, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Antonio Pampanini, all'epoca legale rappresentante della società S.S.D. Lazio Colferro C/5, nonché la stessa società, contestando al primo la

violazione dell'art. 94 ter, co. 13, NOIF, in relazione all'art. 8, co. 9, CGS e dell'art. 1, co. 1, CGS; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto comminarsi al Sig. Antonio Pampanini l'inibizione di mesi uno e alla società la penalizzazione di un punto classifica, da scontarsi nella prossima stagione 2009/2010, nonché l'ammenda di € 2.000,00.

È comparsa la società deferita, la quale ha esibito la dichiarazione liberatoria a firma del calciatore Valerio Bernardi con allegata fotocopia di assegno all'ordine del calciatore medesimo.

La Procura Federale ha eccepito la tardività della produzione documentale ai sensi dell'art. 30, co. 8, CGS. Ha comunque dedotto la tardività del pagamento, essendo le date apposte sui documenti (2 e 4 luglio 2008) di gran lunga eccedenti il termine di cui all'art. 94 ter, co. 11, CGS.

Il deferimento è fondato.

Dalla documentazione relativa al caso in esame si riscontra la violazione dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione.

La violazione comporta l'applicazione a carico della società inadempiente della sanzione prevista dall'art. 8, co. 9, CGS, conforme a quella richiesta dalla Procura Federale. Ed a carico del legale rappresentante l'applicazione di equa sanzione in relazione all'art. 1, co. 1, CGS.

Non può essere applicata l'ulteriore sanzione dell'ammenda, in quanto non prevista dalla norma per la violazione di cui all'oggetto.

P.Q.M.

comma al Sig. Antonio Pampanini, per la qualità in atti, l'inibizione di mesi 2 (due) ed alla società S.S.D. Lazio Colferro C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2009/2010.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 7 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete